



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 22/04/2021

FATTO

La ricorrente, intestataria dei seguenti buoni fruttiferi postali ordinari:

- BPF sottoscritto in data 24/03/1988 serie Q n. 000427 importo di £. 1.000.000, rimborsato il 28/03/2018;
- BPF sottoscritto in data 24/03/1988 serie Q n. 000428 importo di £. 1.000.000 rimborsato il 28/03/2018;
- BPF sottoscritto in data 29/01/1987 serie Q n. 000036 importo di £. 1.000.000 rimborsato il 28/03/2018;
- BPF sottoscritto in data 23/05/1986 serie P/O n. 000449 importo di £. 1.000.000 rimborsato il 09/02/2016;
- BPF sottoscritto in data 22/01/1987 serie Q/P n. 000172 importo di £. 1.000.000 rimborsato il 28/03/2018;

evidenzia che gli stessi presentano vizi di forma che hanno causato un errato rimborso per il periodo dal 20° al 30° anno. In sede di reclamo precisa di ritenere che i rendimenti dell'ultimo decennio siano da liquidarsi secondo la tabella originaria posta sul retro dei titoli.

La ricorrente chiede "il rimborso ricalcolato dal 20° anno al 30° anno di maturazione interessi".



L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione e il *petitum* del ricorso risulta fondato su asseriti vizi genetici del negozio. Successivamente eccepisce l'incompetenza per materia in quanto i titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente emittente e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

In merito ai Buoni appartenenti alla Serie Q sottoscritti dalla ricorrente chiarisce anzitutto che tale serie è stata istituita con il D.M. 13/06/1986 pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986, e che il relativo rendimento è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti da tale decreto.

Precisa che sin dalle prime serie di Buoni Ordinari i BFP producevano interessi per 30 anni secondo le seguenti regole: un interesse variabile e crescente durante i primi venti anni (in regime di capitalizzazione composta) ed interesse al tasso massimo raggiunto, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo ed il trentesimo.

Ritiene quindi che la differenza riscontrata dal ricorrente sarebbe riconducibile al criterio di applicazione della ritenuta fiscale ovvero dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al riguardo, fa presente che in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986 gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Ritiene quindi che la condotta osservata risulta legittima e cita a sostegno delle proprie argomentazioni la decisione n. 803242/2019 del Collegio di Coordinamento. Produce in ultimo alcune evidenze relative al calcolo dei rendimenti tratte dal sito dell'emittente.

In merito al Buono appartenente alla Serie Q/P sottoscritto dalla ricorrente chiarisce anzitutto che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale apponendo i timbri previsti dallo stesso e riconoscendo al ricorrente gli interessi ivi stabiliti; che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q" e del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione e pertanto non trova applicazione il principio della letteralità; che, conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

Fa quindi presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso è stato emesso su di un titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi



d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Precisa che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali. In particolare, sostiene che il rendimento del Buono oggetto di ricorso era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); inoltre, Parte Ricorrente ha sottoscritto un Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986. Richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017).

In ultimo, precisa che il buono n. 449 sottoscritto dalla ricorrente in data 23.05.1986 appartiene alla serie ordinaria "O", corretta con timbro nella serie "P/O", che ha visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13/06/1986, istitutivo della serie "Q".

In merito alla variazione dei tassi di interesse, sottolinea che l'art 153 del D.P.R. 156 del 1973 (c.d. "Codice postale e delle telecomunicazioni") prevede che in presenza di esigenze di mercato, ovvero necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato con effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla G.U. Aggiunge che tali modifiche devono essere "disposte con decreto del Ministro del Tesoro reso unitamente al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, quale è appunto il succitato Decreto adottato nel 1986".

Sul punto, il Decreto del 1986 stabilisce espressamente che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" (pertanto anche "O", "N" e "P"), a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie "Q".

L'intermediario fa altresì presente che con il D.lgs 284/1999 relativa al "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" il legislatore delegato si è espresso nel senso dell'ultrattività della regolamentazione di cui al D.P.R. del 1973.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La possibilità di variare i tassi origina pertanto da una norma legislativa di rango primario e costituisce un'ipotesi di eterointegrazione del contratto ex artt. 1339 e 1418 c.c., considerata anche l'assenza di letteralità dei buoni e il carattere cogente della normativa richiamata, che discendono dalla natura strettamente pubblicistica del servizio di raccolta del risparmio postale realizzato con gli stessi.

Al riguardo, richiama l'ABF, che più volte ha ribadito che "il regolamento contrattuale originariamente convenuto fra le parti al momento della emissione del titolo possa essere legittimamente "eterointegrato" sulla base delle variazioni del tasso di interesse disposte con successivo decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ciò costituendo un adeguato sistema di pubblicità legale, senza necessità di una specifica e diretta informativa dei singoli intestatari", come stabilito anche nella decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento, in accordo con quanto stabilito dalle SS.UU. n. 13979/2007.

In particolare, precisa che con riferimento alla succitata pronuncia delle SS.UU. la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di una modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali se successivi alla sottoscrizione del titolo.

Aggiunge che, comunque, al momento di instaurazione del negozio giuridico il regolamento contrattuale era "pienamente conforme alla normativa vigente e rispondente a quanto stampigliato sui titoli medesimi".

Richiama altresì la decisione n. 366/2016 del Collegio di Napoli.

L'intermediario chiede:

in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

nel merito:

- rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari e quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione (1982), anteriore al 1° gennaio 2009.

Nessuna delle due eccezioni preliminari coglie nel segno.

Infatti, per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, il Collegio constata che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e confermato la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto.

Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di



rendimenti maturati. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, la duplice eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio.

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 5 BFP sottoscritti dalla ricorrente con pari facoltà di rimborso unitamente ad altro soggetto non aderente al ricorso, di cui 4 emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P" e alla Serie Q e uno emesso dall'intermediario precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 e appartenente alla serie "P/O".

In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal "20° al 30° anno", del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Con riferimento al Buono appartenente alla Serie P/O si osserva che il titolo è stato emesso sul modulo cartaceo della serie "O" e che sullo stesso sono stati apposti sia il timbro con la dicitura "Serie P/O", sia quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. del Tesoro 16 giugno 1984.

Il buono è stato emesso in data 23/5/1986, quindi precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

La questione attiene, dunque, alla rimborsabilità secondo le condizioni apposte sul retro del titolo ovvero secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13/6/1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore. Sul punto si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3963/19, nonché le numerose pronunce dei Collegi ABF, che hanno ritenuto corretto l'operato dell'intermediario che abbia effettuato i rimborsi secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986.

Infatti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, tale condotta trova piena giustificazione nella circostanza che *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato"* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013). Sul punto poi dell'opponibilità al titolare del buono delle modifiche dei tassi, si sono pronunciate le Sezioni Unite rilevando che *"la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale"* (Cass., Sez. un., 11/2/2019, n. 3963).

Questo Collegio, pertanto, reputa che la condotta di parte resistente non sia censurabile e che il ricorso non meriti di essere accolto, atteso che il rimborso risulta correttamente operato secondo la disciplina vigente *ratione temporis*.

Con riferimento al buono appartenente alla Serie Q/P n. 172 emesso il 22/1/1987, di L. 1.000.000, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

Dall'esame del fronte e del retro del buono, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Si osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Da tale orientamento non vi sono ragioni per discostarsi con riguardo. Pertanto la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

Con riferimento ai buoni appartenenti alla Serie Q n. 036 emesso il 29/1/1987, di L. 1.000.000, n. 427 emesso il 24/3/1988, di L. 1.000.000 e n. 428 emesso il 24/3/1988, di L. 1.000.000, si osserva che parte ricorrente, non sviluppando doglianze riguardanti l'applicazione della ritenuta fiscale del 12,50% o la capitalizzazione annuale al netto dell'imposta, sembrerebbe ritenere che per gli ultimi dieci anni debba comunque applicarsi l'importo fisso indicato sul retro del titolo.

Sul punto, il Collegio rammenta che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

Peraltro, con riferimento ai primi 20 anni la tabella a tergo del titolo (emesso prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale.

Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato a tergo dei titoli, era stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

In linea con l'orientamento adottato da questo Collegio, si ritiene che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Risulta pertanto corretta la liquidazione effettuata dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale serie Q/P n. 172, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS